



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;

VISTA la Legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.1065, recante il Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

VISTA la Legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla Legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

VISTA la Legge 19 dicembre 1984, n. 865, recante "Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite";

VISTO il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, recante attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

VISTO il decreto ministeriale 9 agosto 2000 recante recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante “Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà”;

VISTO il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n.124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, concernente “Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà”;

VISTO il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi;

VISTO il Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTO in particolare l'articolo 12, comma 20, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sopraccitato, che ha disposto la soppressione degli organi consultivi operanti in regime di proroga e il trasferimento delle attività ai competenti uffici presso cui operavano;

VISTO il Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 concernente l'Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante "Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, inerente "Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 518 del 18 maggio 1982, recante "Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.44, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO il Decreto Interministeriale 27 novembre 1996 relativo ai principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo;

VISTO il decreto ministeriale 14 aprile 1997 recante Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto.

VISTO il decreto ministeriale 14 aprile 1997 recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 2003 relativo all'Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, recante Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

VISTO il decreto ministeriale 4 maggio 2006 relativo a Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;

VISTO il decreto ministeriale 7 luglio 2006, recante Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

VISTI i decreti ministeriali 20 novembre 2006 relativi alle norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Agrumi, Fragola, Olivo, Pomoidee e Prunoidee.

CONSIDERATA la necessità di avvalersi, nello svolgimento degli adempimenti derivanti dalle competenze attribuite all'ufficio DISR V "Servizio Fitosanitario Centrale, Produzioni vegetali", della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, del contributo di conoscenza e professionalità fornito da altre Amministrazioni, da Rappresentanti delle Regioni, dalle Associazioni agricole, dalle Organizzazioni dei produttori, dai produttori dei mezzi di produzione, dalle Università e dagli Enti di ricerca;

CONSIDERATA l'utilità di predisporre uno strumento di conoscenza e partecipazione ai processi di elaborazione delle norme nazionali ed europee per i soggetti coinvolti nei settori interessati;

CONSIDERATO che lo sviluppo di sinergie tra questo Ministero ed i soggetti coinvolti nei settori di competenza dell'Ufficio DISR V, non può che rafforzare l'efficacia dell'azione di protezione delle piante nei suoi vari aspetti;

RITENUTO necessario provvedere alla individuazione di linee strategiche di lungo periodo che permettano, tra le altre cose, la definizione di programmi d'intervento, il coordinamento e la valutazione dei risultati conseguiti nei settori inerenti la protezione delle piante e delle produzioni in modo congiunto e condiviso con tutti i soggetti coinvolti;

RITENUTO di dover procedere all'istituzione di un organo collegiale denominato "Gruppo di lavoro permanente per la Protezione delle Piante", strutturato in distinte sezioni, quale tavolo di confronto tra questo Ministero ed i soggetti coinvolti, con compiti tecnico consultivi e propositivi sulle questioni di rilevanza nazionale ed europea attinenti ai differenti settori dei mezzi di produzione;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA

Articolo 1

Finalità

1. E' istituito l'organo collegiale "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante", di seguito denominato "Gruppo di lavoro", con compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie.
2. Il "Gruppo di lavoro" di cui al comma 1 opera presso la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale di questo Ministero - Ufficio DISR V Servizio Fitosanitario Centrale, Produzioni vegetali.
3. Al "Gruppo di lavoro" potrà essere affidata l'elaborazione o la valutazione di specifici documenti tecnici di settore.

Articolo 2

Articolazione del Gruppo di lavoro

1. Il Gruppo di lavoro, di cui all'articolo 1, è strutturato nelle seguenti sezioni:
 - a) Sezione Sementi;
 - b) Sezione Materiali di moltiplicazione della vite;
 - c) Sezione Materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali;
 - d) Sezione Fertilizzanti;
 - e) Sezione Prodotti fitosanitari;
 - f) Sezione Barriere fitosanitarie.

Articolo 3

Composizione delle sezioni del Gruppo di lavoro

1. La sezione "**Sementi**" è composta da:
 - a) 2 rappresentanti dell'Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria;
 - b) 3 esperti in colture agrarie ed ortive di interesse per i Registri varietali del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
 - c) 3 rappresentanti del Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN);



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- d) 2 rappresentanti dell'Associazione Italiana Sementi (Assosementi) di cui 1 in rappresentanza del settore Costitutori e 1 in rappresentanza delle Ditte produttrici;
 - e) 1 rappresentante dell'Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.);
 - f) 1 rappresentante Rete Semi Rurali;
 - g) 1 rappresentante della Federazione Nazionale Commercianti di Prodotti per l'Agricoltura (COMPAG);
 - h) 1 rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura;
 - i) 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti;
 - j) 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);
 - k) 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI).
2. La sezione “**Materiali di moltiplicazione della vite**” è composta da:
- a) 2 rappresentanti dell'Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria;
 - b) 4 esperti del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di cui 2 in ampelografia, 1 nelle patologie della vite ed 1 nella certificazione del materiale di moltiplicazione;
 - c) 3 rappresentanti del Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN);
 - d) 1 rappresentante del “Comitato nazionale tutela e valorizzazione denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini”;
 - e) 1 rappresentante dell'Associazione regionale materiale di moltiplicazione della vite del Friuli Venezia Giulia;
 - f) 1 rappresentante dell'organizzazione Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati (MIVA);
 - g) 1 rappresentante dell'Unione Italiana Vini;
 - h) 1 rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane;
 - i) 1 rappresentante dell'Associazione Costitutori Viticoli Italiani (ACOVIT);
 - j) 1 rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura;
 - k) 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti;
 - l) 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);
 - m) 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI);
3. La sezione “**Materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali**” è composta da:
- a) 2 rappresentanti dell'Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- b) 4 esperti del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di cui 1 in pomologia, 1 in orticoltura, 1 in ambito fitosanitario ed 1 nella certificazione del materiale di moltiplicazione;
 - c) 3 rappresentanti del Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN);
 - d) 1 rappresentante del Centro Interprofessionale per le attività vivaistiche (CIVI-Italia);
 - e) 1 rappresentante dell'Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio (UNAPROA);
 - f) 1 rappresentante dell'Unione nazionale Italia Ortofrutta;
 - g) 1 rappresentante di Alleanza delle Cooperative Italiane – Agroalimentare;
 - h) 1 rappresentante del Tavolo tecnico del settore Florovivaistico;
 - i) 1 rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura;
 - j) 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti;
 - k) 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);
 - l) 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI);
4. La sezione “**Fertilizzanti**” è composta da:
- a) 2 rappresentanti dell'Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria;
 - b) 1 rappresentante del Ministero della salute;
 - c) 1 rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - d) 1 rappresentante del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;
 - e) 1 rappresentante del Ministero dell'economia e finanze (Agenzia delle Dogane);
 - f) 2 rappresentanti dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) di cui 1 esperto in laboratori ed 1 esperto in controlli;
 - g) 2 esperti del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di cui 1 nello studio delle relazioni tra pianta e suolo e 1 nelle tecniche di laboratorio sui fertilizzanti;
 - h) 1 rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
 - i) 1 rappresentante del Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
 - j) 1 rappresentante della Federazione Nazionale dell'Industria Chimica (Federchimica-Assofertilizzanti);
 - k) 1 rappresentante dell'Associazione Italiana Fertilizzanti;
 - l) 1 rappresentante del “Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica”;
 - m) 1 rappresentante della Federazione Nazionale Commercianti di Prodotti per l'Agricoltura (COMPAG);



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- n) 1 rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura;
 - o) 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti;
 - p) 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);
 - q) 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI);
5. La sezione “**Prodotti fitosanitari**” è composta da:
- a) 2 rappresentanti dell'Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria;
 - b) 3 esperti del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di cui 1 in fitopatologia, 1 in entomologia agraria ed 1 in lotta alle malerbe;
 - c) 3 rappresentanti del Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN);
 - d) 1 rappresentante dell'Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio (UNAPROA);
 - e) 1 rappresentante dell'Unione nazionale Italia Ortofrutta;
 - f) 1 rappresentante di Alleanza delle Cooperative Italiane – Agroalimentare;
 - g) 1 rappresentante del Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO);
 - h) 1 rappresentante del “Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica”;
 - i) 1 rappresentante dell'Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA);
 - j) 1 rappresentante della Federazione Nazionale dell'Industria Chimica (Federchimica - Agrofarma);
 - k) 1 rappresentante di *International Biocontrol Manufacturers Association* (IBMA – ITALIA);
 - l) 1 rappresentante della Federazione Nazionale Commercialisti di Prodotti per l'Agricoltura (COMPAG);
 - m) 1 rappresentante della Federazione Italiana delle Società di Servizi di Sperimentazione in Agricoltura (F.I.S.S.S.A.);
 - n) 1 rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura;
 - o) 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti;
 - p) 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);
 - q) 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI).
6. La sezione “**Barriere fitosanitarie**” è composta da:
- a) 2 rappresentanti dell'Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- b) 2 esperti del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di cui 1 in fitopatologia ed 1 in entomologia agraria;
- c) 3 rappresentanti del Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN);
- d) 1 rappresentante dell'Associazione Imprese Ortofrutticole (Fruitimprese);
- e) 1 rappresentante dell'Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio (UNAPROA);
- f) 1 rappresentante dell'Unione nazionale Italia Ortofrutta;
- g) 1 rappresentante di Alleanza delle Cooperative Italiane;
- h) 1 rappresentante del Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO);
- i) 1 rappresentante del Centro Interprofessionale per le attività vivaistiche (CIVI-Italia);
- j) 1 rappresentante del Tavolo tecnico del settore Florovivaistico;
- k) 1 rappresentante Conlegno (Consorzio Servizi Legno-Sughero);
- l) 1 rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura;
- m) 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti;
- n) 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);
- o) 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI).

Articolo 4

Nomina

1. Il Direttore Generale dello Sviluppo Rurale con proprio decreto nomina, sulla base delle designazioni pervenute, i componenti delle varie sezioni del Gruppo di lavoro e i loro sostituti.
2. Ogni componente del Gruppo di lavoro può essere assegnato contestualmente a più sezioni.

Articolo 5

Funzionamento del Gruppo di lavoro

1. Il Gruppo di lavoro viene convocato, di regola, per sezioni dal Presidente. Ove se ne ravvisi la necessità il Gruppo di lavoro è convocato in seduta plenaria dal Direttore Generale dello Sviluppo Rurale.
2. Le singole sezioni si dotano di apposito regolamento adottato su proposta del Presidente.
3. Alle riunioni delle sezioni del Gruppo di lavoro, in caso di specifiche necessità, possono essere invitati a partecipare, con funzioni consultive, ulteriori esperti.
4. L'assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Gruppo di lavoro determina l'esclusione del componente dal Gruppo stesso.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5. La partecipazione dei componenti al Gruppo di lavoro non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, rimborsi o indennità.
6. Dall'attuazione delle disposizioni previste al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, li

Maurizio Martina

